



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



CONFINDUSTRIA

DAL 1945 IL VALORE DELL'INNOVAZIONE

STATO ATTUALE DEL SISTEMA RAEE E POSSIBILI SCENARI FUTURI: IL PUNTO DI VISTA DELL'INDUSTRIA

RIMINI

4.11.10

Ing. Filomena d'Arcangelo

Responsabile

Servizio Centrale Ambiente

Servizio Centrale Tecnico Normativo

RIFERIMENTI NORMATIVI



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



CONFINDUSTRIA

DAL 1945 IL VALORE DELL'INNOVAZIONE

- **Direttiva 2002/96/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (**RAEE**)
- **Direttiva 2002/95/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (**RoHS**)

RIFERIMENTI NORMATIVI



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESSE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



DAL 1945 IL VALORE DELL'INNOVAZIONE

- Proposta della Commissione Europea di revisione della Direttiva RAEE - 3.12.2008 (COM/2008/0810 def. - COD 2008/0241)
- Proposta della Commissione Europea di revisione della Direttiva RoHS - 3.12.2008 (COM/2008/0809 def. - COD 2008/0240)
- Report del Relatore Evans in Commissione Ambiente del PE sulla proposta della Commissione di revisione della Direttiva RoHS (A7-0196/2010)

LA DIRETTIVA IN VIGORE



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESSE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



DAL 1945 IL VALORE DELL'INNOVAZIONE

CAMPO DI APPLICAZIONE

- *Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche: “le a. che per un corretto funzionamento dipendono da correnti elettriche e da campi elettromagnetici, e le a. di generazione, di trasferimento e di misura di queste correnti e campi, appartenenti all'allegato 1 A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt in corrente alternata e 1500 volt in corrente continua”;*
- *Esclusioni esplicite: parti di apparecchiature che non ricadono nel campo di applicazione; apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati Membri.*
- *Documento delle Frequently Asked Questions della Commissione*

LA DIRETTIVA IN VIGORE



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



DAL 1945 IL VALORE DELL'INNOVAZIONE

RACCOLTA SEPARATA

- La Direttiva impone agli Stati Membri l'obbligo di raggiungere un tasso di raccolta di RAEE pari a 4 kg annui per abitante (art. 5.5).
- Gli Stati Membri si impegnano a trasmettere alla Commissione Europea, una serie di informazioni, tra cui anche quelle relative alle AEE raccolte attraverso tutti i canali (art. 12.1)
- Concetto di responsabilità condivisa: la responsabilità del raggiungimento di un dato Target di Raccolta è in capo agli Stati Membri; questi provvedono a ripartire tale responsabilità tra Comuni, Produttori e Distributori

LA DIRETTIVA IN VIGORE



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



DAL 1985 IL VALORE DELL'INNOVAZIONE

RACCOLTA SEPARATA

- Il Comuni hanno la responsabilità di istituire sistemi adeguati al fine di consentire al Cittadino ed ai Distributori di rendere gratuitamente i RAEE da nuclei domestici, assicurando la disponibilità e l'accessibilità ai centri di raccolta.
- Al momento della fornitura di un nuovo prodotto, i Distributori si assumono la responsabilità di assicurare che i RAEE da nuclei domestici possano essere resi loro gratuitamente in ragione di uno a uno, a condizione che le apparecchiature siano equivalenti e con le stesse funzioni.

LA DIRETTIVA IN VIGORE

RACCOLTA SEPARATA

I Produttori:

- hanno la facoltà di organizzare e gestire strutture, individuali o collettive, per la resa dei RAEE da nuclei domestici;
- hanno l'obbligo di raccogliere i RAEE diversi dai nuclei domestici.

LA DIRETTIVA IN VIGORE

FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI RAEE

- Nel 1° Considerando della Direttiva viene esplicitamente richiamato il principio del “chi inquina paga”. Il produttore di AEE è coinvolto nella responsabilità finanziaria della gestione dei RAEE.
- Per i RAEE domestici, la Direttiva attribuisce al produttore la responsabilità finanziaria della gestione dei RAEE dal centro di raccolta allo smaltimento finale
- Per i RAEE professionali, la Direttiva attribuisce al produttore la responsabilità finanziaria della gestione dei RAEE

LA DIRETTIVA IN VIGORE

FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI RAEE

- La Direttiva, al fine di una corretta attuazione, introduce un'implementazione graduale per il finanziamento dei RAEE: viene univocamente individuata una data (13 agosto 2005), prima della quale i rifiuti si considerano RAEE storici;
- Nel regime storico, per i RAEE domestici la responsabilità finanziaria del produttore viene attuata in forma collettiva; ciascun produttore presente sul mercato contribuisce al finanziamento dei costi proporzionalmente, con la possibilità di indicare al momento della vendita il costo della gestione (visible fee).

LA DIRETTIVA IN VIGORE

FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI RAEE

- Nel regime storico, per i RAEE professionali, sostituiti da nuovi prodotti equivalenti adibiti alla medesima funzione, il finanziamento dei costi incombe sui produttori all'atto della fornitura. Gli Stati Membri possono, in alternativa, disporre che gli utenti diversi dai nuclei domestici siano resi anch'essi parzialmente o totalmente responsabili di tale finanziamento. Per gli altri rifiuti storici, il finanziamento dei costi incombe sul detentore.
- Nel regime di *new waste*, il principio del “chi inquina paga”, viene attuato in una direzione ancora più radicale.

LA DIRETTIVA IN VIGORE



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



DAL 1945 IL VALORE DELL'INNOVAZIONE

FINANZIAMENTO: *NEW WASTE*

- Il produttore ha l'onere finanziario della gestione dei rifiuti derivanti dalle proprie AEE.
- Per i RAEE domestici, tale obbligo può essere adempiuto in forma individuale o collettiva; il produttore dovrà garantire che verrà finanziata la gestione di tutti i suoi RAEE.
- Per i RAEE professionali, i produttori prevedono il finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici e originati da prodotti immessi sul mercato.

LA DIRETTIVA IN VIGORE



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESSE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



DAL 1945 IL VALORE DELL'INNOVAZIONE

REGISTRO E DEFINIZIONE DI PRODUTTORE

- E' definito produttore, *“chi, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza [...]”*:
 - i) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;*
 - ii) rivende sotto il suo marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato «produttore», se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto i);*
 - iii) importa o esporta apparecchiature elettriche ed elettroniche in uno Stato membro nell'ambito di un'attività professionale”*.

LA DIRETTIVA IN VIGORE

REGISTRO E DEFINIZIONE DI PRODUTTORE

- La Direttiva prevede che gli Stati Membri redigano annualmente un registro dei produttori, in cui figurino informazioni relative alle AEE immesse sul mercato, nonché ai RAEE raccolti, reimpiegati, recuperati e riciclati negli Stati Membri per peso o per pezzo.
- Gli Stati Membri comunicano alla Commissione le informazioni relative all'immesso sul mercato e sul raccolto ogni 2 anni.
- Gli Stati Membri inviano ogni 3 anni alla Commissione una relazione sull'attuazione della Direttiva.

LA REVISIONE DELLA DIRETTIVA RAEE

- All'art. 17.5 della Direttiva 2002/96/CE, si specifica che entro cinque anni dall'entrata in vigore della stessa, la Commissione presenta al Parlamento Europeo ed al Consiglio una relazione sull'attuazione nell'Unione Europea, con particolare riferimento alla raccolta separata, al recupero, al trattamento ed ai sistemi di finanziamento.
- Sulla base dello sviluppo tecnologico, dell'esperienza acquisita, dei requisiti in materia di ambiente e del funzionamento del mercato interno, la Commissione può affiancare tale relazione da proposte di revisione delle disposizioni della Direttiva.

LA PROCEDURA DI CODECISIONE

PRIMA LETTURA

La Commissione invia una proposta al Consiglio ed al Parlamento (oltre che al Comitato delle Regioni ed al Comitato Economico e Sociale). IL PE delibera e trasmette il suo parere al Consiglio; se il PE non modifica la proposta COM, o il Consiglio accetta tutti gli emendamenti del PE, il testo viene adottato in prima lettura (*political agreement*); in caso contrario si procede alla seconda lettura.

LA PROCEDURA DI CODECISIONE

SECONDA LETTURA

Il Consiglio adotta una *posizione comune*, sottoposta ad una seconda lettura del PE, che entro tre mesi o approva il testo del Consiglio o non si pronuncia (e quindi la posizione comune si considera adottata), oppure respinge integralmente la posizione comune, e quindi l'iter è concluso.

Se il PE invece introduce emendamenti, il Consiglio o li accoglie tutti, oppure convoca il Comitato di Conciliazione, che cercherà di arrivare ad un compromesso tra PE e Consiglio.

LA PROCEDURA DI CODECISIONE

TERZA LETTURA

Se il Comitato di Conciliazione arriva ad un compromesso, il PE ed il Consiglio hanno tre settimane per adottare l'atto; è sufficiente la maggioranza qualificata del Consiglio, comunque voti la maggioranza assoluta del PE e qualunque sia il parere della Commissione. In questo caso l'atto è adottato dal Parlamento e dal Consiglio.

Se la conciliazione non perviene ad alcun compromesso, l'atto non viene adottato e l'iter è concluso.

LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

MOTIVAZIONE ED OBIETTIVI

- La Commissione lamenta problemi di ordine tecnico, giuridico ed amministrativo durante i primi 5 anni di attuazione della Direttiva, con il rischio di possibili ricadute sull'ambiente, e con una distorsione della concorrenza.
- La Commissione si impegna a ridurre i costi amministrativi, migliorare l'efficacia e l'attuazione della Direttiva, riducendo i comportamenti opportunistici (*free riding*), e minimizzare gli impatti sull'ambiente della raccolta, del trattamento e del recupero dei RAEE.

LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

AMBITO DI APPLICAZIONE

- La Commissione lamenta la poca chiarezza del Campo di Applicazione della Direttiva; la proposta prevede l'assimilazione dello scopo della Direttiva RAEE e quello della Direttiva RoHS; a tal fine gli allegati 1 A ed 1 B vengono spostati nella Direttiva RoHS con il nome di allegati I e II. L'Allegato II diventa una lista esaustiva.
- La Commissione si riserva la possibilità di procedere, mediante procedura di comitatologia (TAC), a classificare i RAEE come rifiuti provenienti dai nuclei domestici o da utenti diversi dai nuclei domestici.

LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

RACCOLTA SEPARATA

- La Commissione, sulla base degli studi preparatori fatti realizzare in vista dell'adozione della proposta, è certa che in Europa allo stato attuale l'85% dei RAEE viene raccolto in modo differenziato; tale quantitativo corrisponderebbe al 65% dell'immesso sul mercato nell'anno precedente.
- Ogni anno a partire dal 2016, gli SM si adoperano affinché i produttori raggiungano almeno un tasso di raccolta pari al 65%, calcolato sulla base del peso totale dei RAEE raccolti in un dato anno solare ed espresso come percentuale del peso medio delle AEE immesse sul mercato in un dato SM nei due anni precedenti.

LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI RAEE

- Al fine di evitare un trattamento dei RAEE raccolti dannoso per l'ambiente da un lato, e dall'altro le esportazioni illegali di rifiuti, la Commissione ritiene necessario estendere lungo tutta la catena dei rifiuti la responsabilità del produttore nella gestione dei RAEE.
- Gli Stati Membri dovrebbero assicurare il finanziamento della gestione dei RAEE a carico del produttore, sin dalla raccolta dai nuclei domestici.
- In questo modo si trasferirebbero i costi dal contribuente (*tax payer*) al consumatore di AEE, conformando totalmente il finanziamento sul principio del “chi inquina paga.”

LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

REGISTRO E DEFINIZIONE DI PRODUTTORE

- La Commissione individua come un ostacolo ad una corretta attuazione della Direttiva, le differenze nelle disposizioni relative alla registrazione dei Produttori nei vari SM, che devono adeguarsi a 27 regimi distinti.
- La proposta prevede che gli SM garantiscono che tutti i produttori presenti sul proprio territorio possano inserire nel registro nazionale tutte le informazioni pertinenti (anche le disposizioni in materia di comunicazione delle informazioni e le tariffe, rendendo conto delle proprie attività in tutti gli altri SM).
- I registri sono interoperabili per consentire lo scambio di tali informazioni, comprese quelle relative alle quantità di AEE immesse sul mercato nazionale ed al trasferimento di denaro in relazione a trasferimenti intracomunitari di prodotti o di RAEE.
- Viene individuato un formato EU del registro e delle relazioni (via comitatologia)

LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

REGISTRO E DEFINIZIONE DI PRODUTTORE

- “produttore”: la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica utilizzata:
 1. fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica o che commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
 2. rivende con il suo nome o marchio AEE prodotte da altri fornitori; (il rivenditore non è produttore se la AEE reca il marchio del produttore a norma del punto 1)
 3. è stabilito nella Comunità ed immette sul mercato comunitario AEE provenienti da un paese terzo nell'ambito di un'attività professionale.

GLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESSE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



CONFINDUSTRIA

DAL 1945 IL VALORE DELL'INNOVAZIONE

- La proposta della Commissione è stata inviata, secondo procedura, al Parlamento Europeo, per l'analisi della Commissione di riferimento (Commissione ENVI).
- Le elezioni del PE nel giugno 2009, hanno ritardato notevolmente l'iter legislativo.
- Il Relatore in Commissione ENVI, Karl Heinz Florenz, ha adottato la relazione di bozza, lo scorso 8 febbraio 2010, che si è integrata degli emendamenti presentati dagli altri MEPs della ENVI; in data 16 marzo 2010, la relazione di bozza di Florenz è stata ufficialmente pubblicata con un totale di 273 emendamenti.
- La Commissione ENVI ha votato la Relazione ufficiale lo scorso 22 giugno (manca ancora il testo).
- Il voto in sessione plenaria è previsto il 22.11.2010.

GLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



CONFINDUSTRIA

DAL 1985 IL VALORE DELL'INNOVAZIONE

CAMPO DI APPLICAZIONE

- La Direttiva si applica a tutte le AEE.
- E' prevista una lista di esclusioni esplicite (a. per la sicurezza degli SM, a. progettati come parti di a. che non ricadono nello scopo, installazioni fisse di grandi dimensioni, utensili industriali fissi di grandi dimensioni, macchinari mobili per uso esclusivamente professionali, mezzi di trasporto, fotovoltaico...), che può essere aggiornata ogni cinque anni dalla Commissione.
- Allegato 1 A di 6 categorie (Freddo e clima, schermi e monitor, sorgenti luminose, grandi apparecchi, piccoli apparecchi, piccoli apparecchi IT); l'allegato 1B rimane lista non esaustiva, ma contiene prodotti esplicitamente esclusi nel testo.

GLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



CONFINDUSTRIA

DAL 1945 IL VALORE DELL'INNOVAZIONE

RACCOLTA SEPARATA

- Gli Stati Membri garantiscono di raggiungere entro il 2016 un tasso di raccolta pari all'85% dei RAEE generati.
- Gli Stati Membri garantiscono di raggiungere entro il 2012 un tasso di raccolta pari a 4 kg annui per abitante o pari al quantitativo del 2010.
- Gli SM possono fissare tassi di raccolta più ambiziosi, da raggiungere annualmente.
- Gli SM dovranno avere da tutti i soggetti coinvolti informazioni tali da poter garantire le adeguate informazioni alla Commissione.

GLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI RAEE

- Gli SM garantiscono che i produttori provvedano come minimo al finanziamento della gestione dei RAEE domestici depositati presso i centri di raccolta.
- Dove appropriato, gli SM inoltre garantiscono che, al fine di migliorare la raccolta dei RAEE, sufficienti risorse finanziarie vengano raccolte in accordo con il principio del “chi inquina paga” (distributori, produttori e consumatori, ma non i contribuenti), al momento della vendita delle nuove AEE, al fine di coprire i costi della raccolta dei RAEE dai nuclei domestici, inclusi i costi per il funzionamento delle strutture di raccolta e per le campagne di sensibilizzazione nella gestione dei RAEE.

GLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI RAEE

- Tali risorse finanziarie saranno accessibili ai soli soggetti legalmente obbligati alla raccolta dei RAEE. Qualora le strutture comunali o i punti di raccolta privati ricevano la copertura dei costi, le stesse consegneranno tutti i RAEE raccolti ai sistemi di responsabilità finanziaria dei produttori.
- Il finanziamento per la raccolta dei RAEE dai nuclei domestici, non dovrà ricadere nella responsabilità finanziaria individuale del produttore nella gestione dei RAEE dai centri di raccolta al trattamento successivo.

GLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESSE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



CONFINDUSTRIA

DAL 1945 IL VALORE DELL'INNOVAZIONE

REGISTRO E DEFINIZIONE DI PRODUTTORE

- Registro rimane a livello nazionale, finalizzato al controllo della conformità con gli oneri finanziari sui produttori; viene ribadita l'inter-operabilità tra i registri degli SM, con riferimento allo scambio di informazioni. Il formato deve essere armonizzato a livello EU.
- La definizione di produttore rimane quella proposta dalla Commissione, per cui il produttore è tale a livello comunitario; gli SM garantiscono che i produttori che immettono AEE nel loro mercato nazionale, ma che non sono domiciliati nel loro territorio possano indicare un responsabile (*resident agent*) per l'adempimento degli obblighi in conformità alla Direttiva RAEE.

LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

- L'ultimo documento ufficiale disponibile consiste nella relazione della Presidenza Spagnola di fine mandato (giugno 2010); la Presidenza Belga non ha ancora rilasciato alcuna pubblicazione ufficiale.
- Il consiglio rilascerà la posizione comune non prima del voto in plenaria del PE. Difficile l'accordo in prima lettura.
- **CAMPO DI APPLICAZIONE:** 11 delegazioni sono a favore dell'estensione totale dello scopo, mentre 13 a favore dello status quo, con l'introduzione di esclusioni esplicite (installazioni fisse). La Presidenza intende individuare comunque una serie di esclusioni, correlate delle relative definizioni (installazioni fisse di grandi dimensioni, utensili industriali fissi di grandi dimensioni, mezzi di trasporto, moduli fotovoltaici).

LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

- **RACCOLTA SEPARATA:** la proposta della Commissione di un tasso di raccolta dei RAEE pari al 65% delle AEE immesse sul mercato nei due anni precedenti, da raggiungere entro il 2016 suscita perplessità nella maggioranza delle delegazioni. Il target sembra troppo ambizioso ed irrealistico; diverse proposte: target per categorie di RAEE, immesso sul mercato negli ultimi 3 anni...
- **FINANZIAMENTO GESTIONE RAEE:** la Presidenza non ha espresso un parere nella sua relazione; l'estensione della responsabilità finanziaria del produttore sin dai nuclei domestici, è oggetto di accese discussioni tra le varie delegazioni.

LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

- **REGISTRO E DEFINIZIONE DI PRODUTTORE:** la maggior parte delle delegazioni è contraria all'armonizzazione a livello comunitario dei registri, che si intende far rimanere di pertinenza dei singoli SM.

La definizione di produttore a livello europeo suscita non poche perplessità: la Presidenza evidenzia le difficoltà di implementazione che si avrebbero nei vari Stati Membri, in particolare per quanto riguarda gli oneri finanziari del produttore, ed il raggiungimento del tasso di raccolta stabilito.

La Presidenza ha proposto una collaborazione tra i registri dei vari SM, mediante lo scambio di alcune informazioni (amministrative), coerentemente con la definizione di produttore a livello nazionale.

LA POSIZIONE DELL'INDUSTRIA

- **CAMPO DI APPLICAZIONE:** ANIE è contraria, allo stato attuale dell'attuazione, ad un'estensione totale del campo di applicazione, senza un'adeguata valutazione di impatto a livello europeo. Le istituzioni dovrebbero chiarire le attuali aree grigie dello scopo: la formalizzazione delle indicazioni date dalla Commissione nelle FAQs sarebbe un passo di partenza nella giusta direzione.
- **TASSO DI RACCOLTA:** ANIE ritiene che la responsabilità del raggiungimento del tasso di raccolta, dovrebbe rimanere in capo agli SM, in modo da essere adeguatamente condivisa tra tutti i soggetti coinvolti; la proposta del Relatore nel PE costituisce una buona soluzione.

LA POSIZIONE DELL'INDUSTRIA

- **FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI RAEE:** ANIE ritiene che la responsabilità finanziaria del produttore nella gestione dei RAEE domestici, debba scattare dai centri di raccolta; il produttore non è in grado di farsi carico del finanziamento della gestione a monte dei centri di raccolta, una fase sulla quale egli non ha alcun controllo né alcun potere di attuazione.
- **DEFINIZIONE DI PRODUTTORE E REGISTRO:** ANIE è favorevole alla soluzione indicata dal Relatore nel PE, per cui il produttore, anche se tale a livello comunitario, ha la facoltà di nominare un suo rappresentante permanente in un dato SM per l'adempimento degli obblighi di pertinenza dello stesso SM.



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESSE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



CONFINDUSTRIA

DAL 1945 IL VALORE DELL'INNOVAZIONE

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

